

Your World First

C/M/S

Law . Tax

# Novità in materia di bilancio di esercizio e bilancio consolidato

Dicembre 2016

## INDICE

1. Modifiche allo schema di stato patrimoniale
2. Modifiche allo schema di conto economico
3. Modifiche ai criteri di valutazione e misurazione
4. Modifiche alla nota integrativa
5. Modifiche al bilancio consolidato
6. Modifiche al bilancio delle imprese di assicurazione



Scopo della presente nota informativa è di proporre un quadro generale delle principali novità e modifiche, in materia di bilancio di esercizio e consolidato, apportate dal D.lgs. n. 139 del 18 agosto 2015 che ha recepito la Direttiva 34/UE/2013.

La citata Direttiva, oltre ad aver abrogato le parti relative alla disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato previste dalle precedenti IV e VII direttiva, ha innovato l'ordinamento contabile europeo con l'obiettivo di armonizzare i bilanci d'esercizio in Europa.

Nello specifico, ha integrato e modificato:

- il codice civile (bilancio di esercizio): artt. dal 2423 al 2428, art. 2435-bis e art. 2435-ter, art. 2478-bis e art. 2357-ter;
- il D.lgs. 127/91 (bilancio consolidato): artt. 27 e 33;
- il D.lgs. 173/97 (bilanci di imprese assicuratrici): artt. 2, 14, 16 e 23;
- il D.lgs. 38/2005 (intermediari bancari): art. 2 co. 1;
- il D.lgs. 39/2010 (giudizio di coerenza del revisore): art. 14.

Le suddette novità, entrate in vigore il 1° gennaio 2016, ancorché senza effetto retroattivo, hanno impattato anche la chiusura del bilancio 2015 in modo facoltativo.

Tra le novità principali, insieme alla valutazione degli strumenti finanziari derivati al *fair value* e la valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti con il criterio del costo ammortizzato - aspetti, questi ultimi, che verranno trattati nel paragrafo dedicato alle modifiche ai criteri di valutazione e misurazione - vi è quella della suddivisione delle imprese, obbligate alla redazione del bilancio di esercizio, nelle seguenti categorie:

<b>Categoria</b>	<b>Totale attivo SP</b>	<b>Ricavi netti</b>	<b>N° medio dipendenti</b>
Micro imprese	175.000 €	350.000 €	5
Piccole imprese	4.400.000 €	8.800.000 €	50
Grandi imprese	Imprese che superano due dei tre limiti precedenti		

Le micro imprese e le piccole imprese possono adottare schemi di Stato patrimoniale e Conto economico semplificati mediante l'accorpamento di alcune specifiche voci e, per le prime (micro imprese), il legislatore ha previsto l'esonero dall'obbligo di redazione della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione e del Rendiconto finanziario mentre, per le seconde (piccole imprese), ha previsto l'esonero dall'obbligo di redazione del Rendiconto finanziario e della Relazione sulla gestione mantenendo comunque l'obbligo di redazione della Nota integrativa.

Le grandi imprese, oltre ad essere obbligate alla redazione della Relazione sulla gestione, devono rispettare la struttura del bilancio prevista dall'art. 2423 del codice civile, integrato con il D.lgs. n. 139/2015, costituita da quattro documenti: Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario. In materia di principi generali di redazione, una novità significativa riguarda l'introduzione nell'art 2423-bis del codice civile (Principi di redazione del bilancio) del numero "1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto". Secondo tale principio generale, il redattore del bilancio dovrà dare maggiore rilevanza, nella valutazione delle singole poste contabili, alla natura sostanziale delle operazioni o del contratto, rispetto alla forma, ove le due divergessero (come nel caso del contratto di leasing finanziario).

Al principio di prevalenza della sostanza sulla forma si aggiunge inoltre il principio della rilevanza o materialità, di cui al nuovo comma 3-bis, articolo 2423 del codice civile (Redazione del bilancio), secondo cui "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta".

Nei paragrafi che seguono vengono evidenziati i nuovi schemi di bilancio di cui agli articoli 2424 e 2425 del codice civile, le modifiche ai criteri di valutazione e misurazione disciplinati dall'articolo 2426 del codice civile, le modifiche alla Nota integrativa disposta dall'articolo 2427 del codice civile, le modifiche agli articoli 27 e 33 del D.lgs. n. 127/1991 in materia di bilancio consolidato e le modifiche al D.lgs. n. 173/1997, disciplinante la redazione del bilancio da parte delle imprese di assicurazione.

---

## 1. MODIFICHE ALLO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

### 1.1 Azioni proprie

A seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 139/2015 all'art. 2357-ter del codice civile, l'acquisto di azioni proprie determina una riduzione del patrimonio netto di pari importo attraverso la rilevazione delle stesse nella voce "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" (i.e. voce A.I.X del passivo del nuovo schema di stato patrimoniale) prevista dall'art. 2424 del codice civile.

### 1.2 Costi di ricerca e sviluppo e costi di pubblicità

Come noto, il principio contabile OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali ripartisce i costi di ricerca e sviluppo nelle seguenti categorie di costo:

- costi di ricerca base;
- costi di ricerca applicata;
- costi di sviluppo.

Tra le novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015 è prevista quella che stabilisce il divieto di capitalizzazione delle spese di ricerca base - per le quali era già prevista l'imputazione a conto economico dal richiamato OIC 24 - e delle spese di ricerca applicata, prevedendo quindi la possibilità di capitalizzare le sole spese di sviluppo a determinate condizioni (i.e. i tre requisiti fondamentali).

I costi di pubblicità, alla stregua dei costi di ricerca base e dei costi di ricerca applicata, sono spesati a conto economico. Pertanto, secondo il nuovo schema di stato patrimoniale, la voce B.I.2 dell'attivo accoglie ora soltanto i "costi di sviluppo".

Si precisa che dovrà essere imputato a conto economico anche l'eventuale residuo del costo non ammortizzato relativo ai costi di ricerca e pubblicità capitalizzati nei bilanci al 31/12/2015.

### 1.3 Società sotto comune controllo

È modificato lo schema di stato patrimoniale con l'introduzione di apposite voci riferite ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. "imprese sorelle") nell'ambito **(i)** delle immobilizzazioni finanziarie, **(ii)** dei crediti iscritti nell'attivo circolante e **(iii)** dei debiti sia a breve che a lungo termine.

### 1.4 Derivati

Con riguardo agli strumenti finanziari derivati è prevista la loro rilevazione in specifiche voci dello

stato patrimoniale, sia nel lato attivo che nel lato passivo. In particolare, tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.4) e tra le attività finanziarie detenute nel breve termine (voce C.III.5), è introdotta la posta "strumenti finanziari derivati attivi", mentre nella categoria dei Fondi per rischi e oneri è inserita la voce "strumenti finanziari derivati passivi".

### 1.5 Riserva di copertura

Tra le riserve che costituiscono il patrimonio netto è inserita la nuova "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" come contropartita della rilevazione a *fair value* dello strumento di copertura. Ad essa possono essere imputati componenti relativi ad operazioni esclusivamente di copertura ed efficaci ai fini della stessa e, quindi, variazioni di *fair value* dello strumento finanziario derivato alle quali corrisponde una variazione di segno opposto dei flussi finanziari attesi sull'elemento coperto.

### 1.6 Conti d'ordine

È abrogata la voce in calce allo stato patrimoniale relativa ai conti d'ordine e, pertanto, le informazioni che prima vi erano riportate sono ora richieste nella Nota integrativa.

### 1.7 Aggi e disaggi di emissione

Con il passaggio dal criterio di valutazione del costo storico al criterio di valutazione del costo ammortizzato - tipico quest'ultimo dei bilanci redatti secondo i principi IAS/IFRS - dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati, sono eliminati i riferimenti agli aggi e disaggi di emissione nelle parti relative ai ratei e risconti dello Stato patrimoniale.

---

## 2. MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

### 2.1 Classe C - Proventi e oneri finanziari

Una modifica allo schema di Conto economico (art. 2425 c.c.) riguarda la specifica indicazione nella macroclasse C dei proventi e degli oneri derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. "imprese sorelle").

### 2.2 Classe D - Rettifiche di valore

La macroclasse D accoglie ora le rettifiche di valore sia delle attività che delle passività finanziarie e, conseguentemente, sono state inserite le poste

relative alla rivalutazione degli strumenti finanziari derivati (voce D.18.d) e alla loro svalutazione (voce D.19.d) come contropartita reddituale della dinamica registrata dal *fair value*.

### 2.3 Classe E – Proventi e oneri straordinari

È abrogata la macroclasse E che precedentemente evidenziava i proventi e gli oneri straordinari. Sostanzialmente, quindi, i componenti straordinari di reddito previsti dall'OIC 12 devono ora essere classificati nelle altre voci di costo e di ricavo. Per l'effetto è modificato l'art. 2427 c.c. sul contenuto della Nota integrativa, che al punto n. 13 del primo comma ora prevede l'indicazione dell'importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

---

## 3. MODIFICHE AI CRITERI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE

### 3.1 Costo ammortizzato

Il D.lgs. n. 139/2015 apporta modifiche all'art. 2426 del codice civile sui criteri di valutazione delle voci di bilancio.

Il primo comma del novellato articolo 2426 prevede l'applicazione del criterio del costo ammortizzato per le immobilizzazioni rappresentate da titoli (punto n. 1) e per i crediti e i debiti (punto n. 8).

Per quanto concerne la definizione di "costo ammortizzato", il secondo comma del citato articolo opera un rinvio al principio contabile internazionale (i.e. IAS 39).

La tecnica del costo ammortizzato consente una migliore rappresentazione delle componenti reddituali legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi (sia attivi che passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell'operazione, e non sulla base di quello nominale.

La nuova formulazione della norma impone inoltre, per i crediti e i debiti, una valutazione che tenga conto del **fattore temporale** e, quindi, l'attualizzazione dei crediti e dei debiti che al momento della rilevazione iniziale non sono produttivi di interessi o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato.

Tale obbligo non è imposto rispetto alla valutazione dei titoli in considerazione del fatto che, essendo rappresentati da obbligazioni emesse da società private o da titoli di debito pubblico, producono generalmente interessi in linea con quelli di mercato.

### 3.2 Avviamento

Una modifica ulteriore al primo comma dell'articolo 2426 c.c. concerne il punto n. 3, che impone ora il divieto di ripristinare il valore dell'avviamento successivamente ad una svalutazione dovuta ad una perdita durevole del valore stesso.

In altre parole, alle rettifiche di valore relative all'avviamento, non si applica la disposizione di cui all'art. 12, paragrafo 6, della direttiva, che impedisce di mantenere in bilancio la valutazione al valore inferiore se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore.

Altra modifica che interessa l'avviamento è quella di cui al punto n. 6, nel quale è chiarito che l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile e, nel caso in cui non fosse possibile una stima attendibile della vita utile stessa, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni. Nella Nota integrativa, infine, deve essere fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

### 3.3 Metodo del patrimonio netto

Subisce modifiche anche il punto n. 4 del primo comma, che consente di valutare le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate anziché al costo di acquisto, secondo il metodo del patrimonio netto.

Con l'utilizzo di tale metodo, il valore della partecipazione viene rettificato in base ai cambiamenti di valore della quota della partecipante nel patrimonio netto della partecipata. In altre parole, qualora la partecipata conseguisse utili/perdite, il valore della partecipazione va incrementato/diminuito.

Le modifiche di cui si è fatto cenno riguardano il richiamo alla data di acquisizione della partecipazione come quella utile ai fini del calcolo del valore corrispondente del patrimonio netto della partecipazione da porre a confronto con il costo di acquisto, in sede di prima applicazione del metodo del patrimonio netto.

### 3.4 Costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo

È riformulato il punto n. 5, stabilendo che gli oneri pluriennali sia di impianto che di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo (si ricorda, costi capitalizzabili a differenza dei costi di ricerca) sono ammortizzati secondo la loro vita utile. Nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

I dividendi possono essere distribuiti solo se

residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

### 3.5 Operazioni in valuta

È riformulato il punto n. 8-*bis* con l'introduzione di un riferimento esplicito al concetto di attività e passività monetarie ovvero non monetarie.

È infatti chiarito che l'obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria.

### 3.6 Fair value

In virtù dell'articolo 8, comma 1 della direttiva, in tema di valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari, è introdotto il punto n. 11-*bis* che disciplina la valutazione contabile dei derivati e delle operazioni di copertura. È così sancito l'obbligo generale di rilevazione al *fair value* degli strumenti derivati e tale obbligo è esteso anche ai casi in cui lo strumento derivato è incorporato in un altro titolo.

La norma in commento individua, inoltre, due modalità di copertura del rischio e il relativo trattamento contabile e di bilancio.

- **Copertura del rischio di *fair value***

La prima modalità di copertura riguarda le variazioni del *fair value* dell'elemento coperto e, pertanto, se il valore di quest'ultimo subisce un'oscillazione che determina una perdita, il *fair value* del derivato di copertura registra una variazione di segno opposto tale da determinare un utile che assorbe e compensa la predetta perdita.

In merito al trattamento contabile, a fine esercizio il derivato di copertura deve essere valutato al *fair value* e rilevato nello stato patrimoniale come un'attività o una passività e la variazione del *fair value* dello strumento derivato è rilevata a conto economico.

- **Copertura del rischio dei flussi di cassa**

Con la seconda modalità di copertura l'obiettivo è quello di ridurre o eliminare le perdite che possono derivare dalle oscillazioni di valore dei flussi di cassa attesi (positivi o negativi). Alla data di chiusura del bilancio deve essere rilevato, nell'attivo o nel passivo dello Stato patrimoniale, lo strumento derivato di copertura al *fair value* e, in contropartita, la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, la quale può assumere valore positivo o negativo ed è sottoposta alla disciplina ex D.lgs. n. 139/2015.

---

## 4. MODIFICHE ALLA NOTA INTEGRATIVA

Il D.lgs. n. 139/2015, articolo 6, comma 9, modifica il contenuto della Nota integrativa, disciplinata dall'articolo 2427 del codice civile.

Una prima osservazione di non poca importanza riguarda l'introduzione del comma 2 nel citato art. 2427, che stabilisce l'ordine in cui le informazioni devono essere riportate in Nota integrativa, vale a dire nell'ordine in cui le voci di stato patrimoniale e di conto economico sono riportate nei relativi schemi.

Ulteriori significative novità riguardano le modifiche ai seguenti punti del primo comma:

- **Punto n. 3**

È eliminato il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità poiché, come noto, non è più ammessa la loro capitalizzazione e vanno considerati come costi d'esercizio.

- **Punto n. 7**

La composizione delle voci relative ai ratei e risconti, attivi e passivi, e della voce "altri fondi", va indicata obbligatoriamente a prescindere dal relativo ammontare e, quindi, non più soltanto se quest'ultimo è "apprezzabile".

- **Punto n. 9**

Per effetto dell'eliminazione dei conti d'ordine, vanno ora riportate in Nota integrativa le informazioni relative all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali con indicazione della natura e delle garanzie reali prestate nonché degli impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili.

- **Punto n. 10**

Nella nuova versione, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo le aree geografiche va sempre indicata, anche se non "significativa".

- **Punto n. 13**

Viene eliminata l'informativa rispetto alla composizione delle voci straordinarie del Conto economico nella Nota integrativa e, in sua sostituzione, è richiesta l'indicazione delle informazioni circa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

- **Punto n. 16**

Sono richieste informazioni aggiuntive circa i rapporti economici che possono intercorrere tra società, amministratori e sindaci. Oltre

all'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, occorre ora indicare anche le eventuali anticipazioni e crediti concessi agli stessi, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

- **Punto n. 18**

È richiesta l'indicazione di warrants e opzioni tra le informazioni da fornire sugli strumenti finanziari emessi.

- **Punto n. 22-bis**

A differenza della precedente formulazione, le operazioni realizzate con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato vanno indicate sempre, a prescindere dalla loro rilevanza.

Inoltre, sono stati aggiunti 4 nuovi punti al primo comma:

- **Punto n. 22-quater**

La natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono ora informazioni da fornire in Nota integrativa e non più nell'ambito della Relazione sulla gestione.

- **Punto n. 22-quinquies**

Vanno obbligatoriamente indicati il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, e il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

- **Punto n. 22-septies**

È richiesta l'evidenza della proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

È inoltre modificato l'articolo 2427-bis dedicato alle informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari, prevedendo che la Nota integrativa indichi ora per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati oltre al (a) loro *fair value* e (b) alle informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri, anche (b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano modelli e tecniche di valutazione e (b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente a conto economico o imputate a riserva del patrimonio netto; infine è richiesta

la predisposizione di (b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio.

---

## 5. MODIFICHE AL BILANCIO CONSOLIDATO

Il D.lgs. n. 139/2015 ha apportato anche una serie di modifiche al D.lgs. n. 127/1991 in materia di redazione del bilancio consolidato.

Alcune modifiche sono intervenute sull'articolo 27 del D.lgs. n. 127/1991 – relativo alle casistiche di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato - in virtù dell'articolo 7, comma 1, del D.lgs. n. 139/2015; in particolare gli interventi hanno riguardato i seguenti commi:

- **Comma 1, lett. a) e b)**

Vengono innalzati i limiti quantitativi oltre i quali diventa obbligatorio redigere il bilancio consolidato.

La nuova formulazione dispone che non scatta l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per le imprese controllanti che, unitamente alle controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi i seguenti limiti:

- 20 milioni di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- 40 milioni di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

- **Comma 2**

È modificato l'ambito soggettivo circa la non applicabilità dell'esonero dalla redazione del bilancio consolidato, essendo ora previsto che tale esonero non sia applicabile nel caso in cui l'impresa controllante o una delle imprese controllate sia un ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 39/2010.

- **Comma 3-bis**

Sono esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse da consolidamento ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs. n. 127/1991.

- **Comma 4 lett. a) e b)**

La nuova formulazione della lett. a) stabilisce che l'esonero dalla redazione del bilancio consolidato per le sub-holding è subordinato alla condizione "che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformità

ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea", mentre la lett. b) precisa che è obbligatorio il consolidamento, a prescindere dalla misura dei limiti quantitativi, qualora la controllata abbia emesso "valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiano o dell'Unione Europea".

- **Comma 5**

È ora previsto che la società sub-holding che fruisce dell'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato, al ricorrere delle condizioni precedentemente richiamate, possa provvedere al deposito presso il registro delle imprese di una copia del bilancio consolidato della controllante e delle relative relazioni sulla gestione e dell'organo di controllo redatte "nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale" (ossia in inglese) anziché in lingua italiana come previsto dal testo ante riforma.

Ulteriori modifiche riguardano (i) l'introduzione dell'obbligo di rendiconto finanziario e (ii) le modifiche ai criteri di consolidamento:

- **(i) Introduzione dell'obbligo di rendiconto finanziario**

Il comma 3, lett. a) del citato articolo 7 del D. lgs. n. 139/2015 introduce, tra la documentazione che compone il bilancio consolidato, il Rendiconto finanziario, alla stregua di quanto previsto con riferimento al bilancio di esercizio.

Le norme sul bilancio consolidato rimandano, infatti, a quanto previsto dal nuovo articolo 2425-ter c.c. sul rendiconto finanziario nell'ambito del bilancio di esercizio.

In sostanza, come previsto all'interno del nuovo OIC 10, la risorsa finanziaria di riferimento è rappresentata dalle disponibilità liquide, con eliminazione della possibilità di utilizzo del capitale circolante netto. In particolare, la voce delle disponibilità liquide è rappresentata dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e i valori di cassa.

L'OIC 10 suddivide i flussi finanziari, che determinano le variazioni delle disponibilità liquide, nelle seguenti categorie:

- **Gestione reddituale:** in genere comprende le operazioni connesse all'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, nonché le altre operazioni non ricomprese nell'attività di investimento e di finanziamento.

- **Attività di investimento:** comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.
- **Attività di finanziamento:** comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

- **(ii) Modifiche ai criteri di consolidamento**

La nuova formulazione dell'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 127/1991 prevede ora che, con riferimento alla data di consolidamento, "l'eliminazione prescritta dall'art. 31, comma 2, lettera a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti *alla data di acquisizione* o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento". Nella precedente versione era indicata soltanto la data in cui l'impresa era inclusa per la prima volta nel consolidamento.

Inoltre, l'ammontare residuo - a seguito dell'allocatione sulle attività e passività della partecipata - della differenza positiva derivante dalla eliminazione delle partecipazioni in sede di prima inclusione nel consolidato (differenza denominata ora "avviamento" e non più "differenza di consolidamento"), è imputato, per la parte non recuperabile, tra i componenti negativi di reddito del Conto economico consolidato e, pertanto, non è più possibile l'iscrizione fra le riserve in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima.

---

## **MODIFICHE AL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE**

Sono apportate alcune modifiche al D.lgs. n. 173/1997, al fine di adeguarne le disposizioni alle norme generali introdotte dalla direttiva e recepite nel codice civile nonché nel D.lgs. n. 127/1991.

- **Articolo 2 - Disposizioni per la gestione dei fondi pensione**

Viene modificato l'articolo 2 al fine di inserire, al comma 1, fra le informazioni della Nota integrativa, anche le attività relative ai fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi. Conseguentemente, viene abrogato il comma 2 dell'articolo in commento.

- **Articolo 14 - Garanzie, impegni e altri**

### **conti d'ordine**

Viene abrogato l'articolo 14, in relazione alla già menzionata eliminazione dei conti d'ordine dal novero degli elementi contabili.

- **Articolo 16 - Criteri di valutazione**

Al fine di coordinare l'articolo 16 con le modifiche apportate all'art. 2426 c.c., vengono modificati i commi 7, 11, 12 e viene abrogato il comma 15.

Vengono inoltre modificati i commi 1 e 6 dell'articolo in commento, nonché introdotto il nuovo comma 16-*bis*, al fine di escludere, per le compagnie assicurative, l'utilizzo del costo ammortizzato quale criterio per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli, e il ricorso alle metodologie del *fair value* per la valutazione dei derivati.

- **Articolo 23 - Depositi presso imprese cedenti**

Il comma 3 dell'articolo in commento - che prima imponeva di riportare nei conti d'ordine l'importo corrispondente ai titoli costituiti in deposito presso un'impresa cedente o terzi, e che restano di proprietà dell'impresa che accetta la riassicurazione - viene ora modificato, con la previsione che tale importo sia inserito nella Nota integrativa.



Le opinioni ed informazioni contenute nel presente documento hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

Il documento è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.



Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:

**Giovanni B. Calì**

[giovanni.cali@cms-aacs.com](mailto:giovanni.cali@cms-aacs.com)

**Fabrizio Alimandi**

[fabrizio.alimandi@cms-aacs.com](mailto:fabrizio.alimandi@cms-aacs.com)

**ROMA**

Via Agostino Depretis, 86  
00184

T - +39 06 478151

F - +39 06 483755

**MILANO**

Galleria Passarella, 1  
20122

T - +39 02 89283800

F - +39 02 48012914

**C/M/S/ Law-Now™**

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles  
on a variety of topics delivered by email.  
[www.cms-lawnow.com](http://www.cms-lawnow.com)

**C/M/S/ e-guides**

Your expert legal publications online.

In-depth international legal research  
and insights that can be personalised.  
[eguides.cmslegal.com](http://eguides.cmslegal.com)

-----  
**CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni** è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

**Uffici CMS:**

Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Duesseldorf, Edinburgo, Francoforte, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Milano, Monaco, Mosca, Parigi, Pechino, Podgorica, Praga, Rio de Janeiro, Roma, Sarajevo, Shanghai, Siviglia, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tehran, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

-----  
[cms.law](http://cms.law)